

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

=====

ART. 1-II presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, associazioni e cooperative.

ART. 2-II Regolamento e' adottato ai sensi e nel rispetto della Legge 241 del 7.8.1990 e della Legge 142 dell'8.6.1990.

ART. 3-Sono ammesse alle forme di concessione previste all'art.1:

a)-le persone residenti nel Comune o ricoverate in domicilio presso istituti, ospedali o equiparati o in generale tutti i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti e dimoranti temporaneamente nel territorio del Comune, che si trovano in condizioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune, della Regione e dello Stato di appartenenza;

b)-gli enti, le associazioni e le cooperative con sede in Cisliano ed operanti sul territorio comunale;

c)-i soggetti individuati nella precedente lett. b) che pur non avendo sede nel comune svolgono, in modo continuativo e comprovato, attivita' o servizi a favore di gruppi di cittadini o dell'intera comunita'.

ART. 4-Le domande oggetto del presente Regolamento andranno indirizzate alla AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CISLIANO Ufficio contributi e sovvenzioni.

Le domande dovranno essere valutate dalle rispettive Commissioni consultive di riferimento, se esistenti, prima che la Giunta Municipale assuma il provvedimento deliberativo in merito.

ART. 5-L' ammissione al contributo e/o alla fruizione di servizi, per i soggetti di cui al punto a) art.3, deve seguire il seguente procedimento:

-Domanda dell'interessato o di un familiare, predisposta su apposito modulo; oppure segnalazione circostanziata ai servizi sociali da parte di persone e/o organismi;

-Alla domanda va allegata tutta la documentazione relativa al reddito del richiedente e del nucleo di convivenza di tipo familiare, nonche' qualsiasi altra documentazione ritenuta utile a certificare lo stato di bisogno;

-Il servizio sociale competente redige una relazione contenente un progetto relativo al tipo di intervento e/o contributo, e tutte le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente;

-L'Amministrazione Comunale potra' predisporre periodiche verifiche attraverso il servizio sociale, allo scopo di verificare l'adeguatezza dell'intervento ed il persistere o meno dello stato di bisogno.

ART. 6-Le tipologie di intervento che potranno essere effettuate a favore dei soggetti di cui al punto a) art.3, relativamente alle funzioni socio-assistenziali ed educative, vanno definite nell'ambito e nel rispetto della L.R. n.1/1986 per l'assistenza, del Piano Regionale socio-assistenziale per il triennio 1988/90 e della L.R. n.31/1980 sul diritto allo studio.

ART. 7-Alle persone indigenti e che non godono di nessun o insufficiente possibile sostegno familiare o parentale, potranno essere concessi sussidi od ausili finanziari sino all'intero ammontare della richiesta.

ART. 8-I criteri di prioritarieta' secondo cui andranno valutate le domande di cui alle lettere b) e c) dell'art.3, sono cosi' determinati:

a) sociale, b) educativo, c) culturale e ambientale,
d) sportivo, e) ricreativo.

ART. 9-Gli enti, le associazioni e le cooperative cosi' come indicate alle lettere b) e c) dell'art.3, che svolgono attivita' continuativa annuale comprovata, dovranno presentare le richieste entro il 31 marzo di ogni anno.

Alla domanda andranno allegati:

- a) Programma delle attività da realizzarsi durante l'anno con un dettagliato preventivo di spesa e gli obiettivi da raggiungere;
- b) Relazione descrittiva sulle attività realizzate nell'anno precedente, indicando le risorse finanziarie impiegate e gli obiettivi raggiunti;
- c) Eventuali altri documenti a supporto della pratica (Es.: copia dello Statuto per il primo anno di concessione del contributo successivo all'adozione del presente Regolamento, ecc.).

ART. 10-L'Amministrazione Comunale potrà in essere, tramite i preposti uffici, tutti i controlli necessari a tutela e garanzia dell'intervento pubblico.

ART. 11-Le domande di associazioni, cooperative od enti, riguardanti iniziative saltuarie non ripetitive o continuative verranno considerate di volta in volta secondo i criteri di priorità di cui all'art. 8 e le modalità stabilite agli artt. 9 e 10 e ai commi seguenti.
Qualora fosse concesso il contributo, ad iniziativa o intervento realizzati, i soggetti fruitori dovranno trasmettere alla Amministrazione Comunale il consuntivo di spesa e la relazione illustrativa.
Nel caso di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa, il contributo o l'ecedenza andrà tempestivamente restituita all'Amministrazione Comunale.

ART. 12-E' fatta eccezione alle procedure e modalità di cui agli articoli precedenti per contributi comunali particolari regolamentati da apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

ART. 13-Nell'ambito delle iniziative aventi carattere culturale/ambientale, sportivo e ricreativo, il contributo comunale non e' da intendersi sostitutivo, bensì integrativo delle risorse finanziarie del soggetto proponente.

ART. 14-I contributi e le sovvenzioni erogati a favore di interventi nel campo sociale ed educativo, potranno supportare interamente la spesa prevista qualora la Giunta Municipale, sentito il parere della Commissione consultiva

di riferimento, attribuisca ad esse particolare e rilevante importanza per l'intera comunità'.

ART. 15-La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e' deliberata, ai sensi della Legge 142/90, dalla Giunta Municipale.

ART. 16-L'Amministrazione Comunale e' tenuta ad esprimere le proprie determinazioni entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle domande. Qualora l'Amministrazione Comunale richieda l'integrazione di documenti, i termini previsti sono interrotti e riprendono a decorrere ex novo dal giorno del ricevimento dei documenti richiesti.

VISIO, SI EX
100.000000